


| | |
|--|---|
|  | REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA |
| DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI e ITTICHE | |
| Servizio caccia e risorse ittiche | cacciapesca@regione.fvg.it agricoltura@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 111 fax + 39 0432 555 757 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31 |

Decreto n° 43681/GRFVG del 16/09/2024

LR 24/1996, art. 8. – Sospensione della caccia alle specie Lepre bianca (*Lepus timidus*), Pernice bianca (*Lagopus mutus*) e Coturnice (*Alectoris graeca*) su tutto il territorio regionale e posticipazione dell’apertura della caccia alla specie Fagiano di monte maschio (*Tetrao tetrix*) al 13 ottobre, limitazione del numero di giornate dedicate al prelievo venatorio e anticipazione della chiusura all’11 novembre per l’annata venatoria 2024-2025.

L'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche

Visto l'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), che prevede tra le funzioni della Regione, quella di vietare o limitare la caccia, anche per periodi ed ambiti definiti, a determinate specie di fauna selvatica per ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute condizioni ambientali, stagionali, climatiche o per malattie;

Visto l'articolo 4, commi 1, lettera f) e comma 3, della legge regionale 6/2008, che prevede che la struttura operativa regionale, individuata per lo svolgimento delle funzioni tecnico-scientifiche, fornisca il supporto conoscitivo per la sospensione o limitazione o ampliamento del periodo venatorio a determinate specie;

Visto l'articolo 8, della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), che prevede, per ragioni connesse alla consistenza delle singole specie di fauna selvatica, ovvero quando ricorrano eccezionali e speciali circostanze, che il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato, sentiti il Comitato faunistico-venatorio regionale e l'Istituto faunistico regionale, possa disporre con proprio decreto la sospensione dell'esercizio della caccia ovvero porre ulteriori limitazioni ai periodi di caccia, al numero massimo di capi abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria, nonché il divieto di caccia ad una o più specie di fauna selvatica su tutto o parte del territorio regionale;

Visti il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della regione 27 agosto 2004, n.

0277/Pres. e successive modifiche, nonché il decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi 1 settembre 2008, n. 2419/DR, che hanno previsto in capo all'Ufficio studi faunistici del Servizio tutela ambienti naturali e fauna rinominato Servizio caccia e risorse ittiche con deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612, le funzioni già svolte dall'Istituto faunistico regionale;

Visto il decreto del Direttore centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme 17 marzo 2014, n. 702, con il quale è stato disposto il trasferimento della struttura stabile Ufficio studi faunistici al Servizio tutela del paesaggio e biodiversità della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università;

Vista da ultima la deliberazione della Giunta regionale 24 agosto 2018, n. 1568, con la quale le competenze dell'Ufficio studi faunistici sono state attribuite alla Struttura stabile Osservatorio biodiversità del Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche;

Visto l'articolo 40, comma 6, della legge regionale 6/2008, con il quale si precisa che tutti i riferimenti al Comitato di cui all'articolo 22, della legge regionale 30/1999 si intendono riferiti al Comitato nominato ai sensi dell'articolo 6;

Visto il decreto assessorile 15 settembre 2023, n. 41762, con il quale, ai sensi dell'articolo 8, della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, si dispone, per l'annata venatoria 2023-2024, la sospensione della caccia alle specie Lepre bianca (*Lepus timidus*), Pernice bianca (*Lagopus mutus*) e Coturnice (*Alectoris graeca*) su tutto il territorio regionale;

Visto che con il citato decreto assessorile è stato altresì disposto il posticipo dell'apertura della caccia alla specie Fagiano di monte maschio (*Tetrao tetrix*) all'8 ottobre 2023 e l'anticipazione della chiusura dell'attività venatoria al giorno 6 novembre 2023 per la specie Fagiano di monte maschio (*Tetrao tetrix*) stabilendo nel contempo che il prelievo della specie fosse consentito per non più di 4 (quattro) giornate;

Visti i precedenti decreti assessorili n. 46/CP del 26.08.1999, n. 52/CP del 10.09.1999, n. 491 del 17.08.2000, n. 411 del 19.09.2001, n. 922 del 23.09.2002, n. 920 del 17.09.2003, n. 984 del 09.10.2003, n. 1058 del 17.09.2004, n. 3844 del 19.09.2005, n. 6462 del 11.10.2006, n. 2487 del 24.09.2007, n. 2373 del 25.09.2008, n. 2024 del 10.09.2009, n. 2254 del 07.10.2009, n. 1834 del 02.09.2010, n. 2086 del 07.10.2010, n. 1719 del 30.08.2011, n. 1949 del 28.09.2011, n. 2035 del 20.08.2012, n. 2465 del 09.10.2012, n. 1441 del 30.09.2013, n. 13/O/2014 del 29.09.2014, n. 5/O/2015 del 25.09.2015, n. 3052 del 28.09.2016, n. 4842 del 17.09.2017, n. 5362 del 13.09.2018, n. 6401 del 16.09.2019, n. 6802 del 21.09.2020, n. 6462 del 21.09.2021, n. 13175 del 19 settembre 2022, e n. 41762 del 15 settembre 2023, che hanno disposto simili sospensioni e limitazioni della caccia alle medesime specie;

Visto l'articolo 3, comma 2, lettera j), della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006)) che dispone il divieto di caccia alla specie Pernice bianca (*Lagopus mutus*) all'interno delle Zone di protezione speciale (ZPS);

Visto il Piano faunistico regionale nell'allegato n. 1/5 "Indirizzi gestionali" approvato con decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 0140/Pres.;

Visti i Piani venatori distrettuali dei Distretti venatori:

- n. 1 "Tarvisiano" approvato con deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 863 e successive modifiche e integrazioni;

- n. 2 “Carnia” approvato con deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 864 e successive modifiche e integrazioni;
- n. 3 “Valli del Natisone” approvato con deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 858 e successive modifiche e integrazioni;
- n. 4 “Prealpi carniche” approvato con deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 865 e successive modifiche e integrazioni;
- n. 6 “Pedemontana pordenonese” approvato con deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 856 e successive modifiche e integrazioni;

con i quali si dispone l'utilizzo del registro dei contrassegni inamovibili per il prelievo dei Galliformi alpini e, l'assegnazione preliminare dei capi a cacciatori nominativamente identificati, conformemente alle previsioni del Piano faunistico regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 5 marzo 2021, n. 342, con la quale sono stati individuati i criteri per la concessione del prelievo di fauna alle Riserve di caccia e alle Aziende faunistico-venatorie comprese nei Distretti venatori, comprensivi dei correttivi, integrazioni e modifiche rispetto ai contenuti dei piani di prelievo dei PVD;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 15 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026), che all'articolo 3, comma 7, ha previsto la proroga dei Piani venatori distrettuali in scadenza al 31 marzo 2024, fino al termine dell'annata venatoria successiva all'approvazione, con decreto del Presidente della Regione, dell'aggiornamento del Piano faunistico regionale, così come già prorogati dalle leggi regionali 25/2020, 23/2021 e 21/2022;

Vista la nota protocollo n. SCRI/12.5/509621 di data 23 agosto 2024, del Servizio caccia e risorse ittiche, della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, con la quale è stato chiesto il previsto parere alla Posizione organizzativa “Gestione grandi carnivori e osservatorio biodiversità”, del Servizio biodiversità e, contestualmente sono state fornite le seguenti indicazioni gestionali, proposte dal Servizio caccia e risorse ittiche:

- posticipo dell'apertura del periodo del prelievo venatorio del Fagiano di monte maschio al 13 ottobre;
- anticipo della chiusura dell'attività venatoria alla succitata specie all'11 novembre;
- limitare il numero di giornate per la caccia al Fagiano di monte maschio in base ai dati sul successo riproduttivo al fine di rendere sostenibile l'attività venatoria;
- sospensione del prelievo venatorio alle specie Coturnice, Lepre bianca e Pernice bianca;

Visto il parere tecnico protocollo n. SBIO/12.5/519195 del 29 agosto 2024, della Posizione organizzativa “Gestione grandi carnivori e osservatorio biodiversità”, del Servizio biodiversità, con il quale:

- si condivide, per la specie Fagiano di monte maschio, la proposta del Servizio caccia e risorse ittiche, di posticipare l'apertura al 13 ottobre al fine di favorire il completamento dello sviluppo corporeo dei giovani e di anticipare la chiusura all'11 novembre, e di individuare il numero di giornate di caccia in base al successo riproduttivo, sulla base delle soglie e delle proporzioni stabilite dal PFR;
- si rileva che il prelievo per la specie Fagiano di monte maschio è ammissibile solo qualora siano soddisfatte le altre condizioni elencate nel Piano faunistico regionale, in particolare l'utilizzo del contrassegno inamovibile e l'assegnazione preliminare nominale dei capi abbattibili;
- si ritiene non assoggettabili al prelievo venatorio le specie Coturnice (*Alectoris graeca*) e Pernice bianca (*Lagopus muta*), in considerazione del precario stato di conservazione;
- si ritiene non possa essere sottoposta al prelievo venatorio la specie Lepre bianca (*Lepus timidus*) in quanto la specie è caratterizzata da un'elevata selettività

ambientale e da un tasso di natalità non elevato;

Vista la nota protocollo n. SCRI/12.5/540311 di data 9 settembre 2024, del Servizio caccia e risorse ittiche, della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, con la quale sono stati comunicati i risultati del monitoraggio della specie Fagiano di monte (*Tetrao tetrix*) della Posizione organizzativa "Gestione grandi carnivori e osservatorio biodiversità", del Servizio biodiversità;

Visto l'ulteriore parere tecnico protocollo n. SBIO/12.5/540744 del 9 settembre 2024, della Posizione organizzativa "Gestione grandi carnivori e osservatorio biodiversità", del Servizio biodiversità, che condivide la proposta di individuazione del numero massimo di giornate di caccia non superiore a quattro;

Visto il parere n. 7-2024 del Comitato faunistico regionale, il quale, all'unanimità dei presenti, si è espresso favorevolmente circa:

- la sospensione, dell'attività venatoria per la corrente annata alle specie Lepre bianca (*Lepus timidus*), Pernice bianca (*Lagopus mutus*) e Coturnice (*Alectoris graeca*);
- il posticipo, per la corrente annata venatoria, dell'apertura del periodo del prelievo venatorio del Fagiano di monte maschio (*Tetrao tetrix*) al 13 ottobre;
- l'anticipo, per la corrente annata venatoria, della chiusura dell'attività venatoria del Fagiano di monte maschio (*Tetrao tetrix*) all'11 novembre;
- il prelievo della specie Fagiano di monte maschio (*Tetrao tetrix*), per la corrente annata venatoria, per non più di 4 (quattro) giornate di caccia;

Preso atto che il Comitato faunistico regionale con il parere sopra menzionato ha altresì raccomandato di incrementare la significatività dei dati, ampliando le aree campione indagate e il coinvolgimento degli Istituti di gestione venatoria;

Considerato che i dati del monitoraggio della specie Fagiano di monte (*Tetrao tetrix*) condotti dal Servizio caccia e risorse ittiche hanno evidenziato un valore di successo riproduttivo (SR) pari a 1,57, valore per il quale il Piano faunistico regionale indica un numero di 4 (quattro) giornate di caccia;

Ritenuto di disporre per particolari esigenze di tutela della specie e per l'annata venatoria 2024-2025, alla luce della critica distribuzione sul territorio regionale:

- la sospensione, dell'attività venatoria alle specie Lepre bianca (*Lepus timidus*), Pernice bianca (*Lagopus mutus*) e Coturnice (*Alectoris graeca*);
- il posticipo dell'apertura del periodo del prelievo venatorio della specie Fagiano di monte maschio (*Tetrao tetrix*) al 13 ottobre;
- l'anticipo della chiusura dell'attività venatoria della specie Fagiano di monte maschio (*Tetrao tetrix*) all'11 novembre;
- il prelievo della specie Fagiano di monte maschio (*Tetrao tetrix*) per non più di 4 (quattro) giornate di caccia;

Visto il DPR n. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. con il quale è stato approvato il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali";

Visto il decreto del Presidente della Regione 20 aprile 2023, n. 085/Pres., con il quale viene preposto l'Assessore Stefano Zannier alla Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche con l'assunzione della denominazione di Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche,

Decreta

Per quanto sopra esposto:

1. Di disporre per l'annata venatoria 2024-2025, ai sensi dell'articolo 8, della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, la sospensione della caccia alle specie Lepre bianca (*Lepus timidus*), Pernice bianca (*Lagopus mutus*) e Coturnice (*Alectoris graeca*) su tutto il territorio regionale.
2. Di disporre per l'annata venatoria 2024-2025, ai sensi dell'articolo 8, della legge

regionale 17 luglio 1996, n. 24, il posticipo dell'apertura della caccia alla specie Fagiano di monte maschio (*Tetrao tetrix*) al 13 ottobre 2024.

3. Di disporre per l'annata venatoria 2024-2025, ai sensi dell'articolo 8, della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, la chiusura della caccia alla specie Fagiano di monte maschio (*Tetrao tetrix*) all'11 novembre 2024.

4. Il prelievo della specie Fagiano di monte maschio (*Tetrao tetrix*), è consentito, nel periodo 13 ottobre - 11 novembre 2024 (compreso), per non più di 4 (quattro) giornate di caccia.

5. Di riservarsi di disporre ulteriori indicazioni gestionali a seguito delle risultanze dei censimenti tardo-estivi della specie Fagiano di monte maschio (*Tetrao tetrix*).

6. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

7. Il Servizio caccia e risorse ittiche provvede, a dare immediata comunicazione del presente decreto agli Enti preposti alla vigilanza e, tramite i Distretti venatori, alle Riserve di caccia e alle Aziende faunistico-venatorie.

Stefano Zannier
(firma digitale: art. 21 d.lgs. 82/2005)